


# Sistema 1 per le vie di fuga

Cinque anni dopo l'emanazione della Decisione della Commissione che ha fissato le regole di sorveglianza, verifica, prova e produzione c'è ancora parecchio da fare (e da rispettare) nel campo delle vie di emergenza/by Ennio Braicovich

Malvolentieri ritorniamo sull'argomento delle porte sulle vie di fuga a distanza di quattro anni dal precedente perché la situazione sul mercato non è cambiata di molto. Approfittiamo dell'articolo precedente a cura di Mario Sanvito che traccia il quadro generale della Marcatura CE per i prodotti del settore e delle condizioni di prova, verifica e produzione. Infatti parecchi produttori ci segnalano casi di installazioni di porte sulle vie di fuga realizzate con prodotti non conformi alle regole europee. Spiego subito si tratta delle condizioni di produzione, prova e verifica della costanza di prestazione delle stesse porte.

Sotto la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) quelle regole erano definite sinteticamente SAC ovvero Sistema di Attestazione della Conformità del prodotto. Ora sotto Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR n. 305/2011) le si definisce VVCP-Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione. A beneficio dei ritardatari richiamiamo qui il riferimento di legge. Si tratta della Decisione della Commissione del 18 aprile 2011 che riguarda prodotti di questo settore: porte, finestre, imposte, persiane, portoni e re-



lativi accessori. La Decisione della Commissione europea del 18 aprile 2011 a firma dell'allora Commissario all'industria Antonio Tajani è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 aprile. La Decisione è un atto giuridico con forza di

## Dal Regolamento Prodotti da Costruzione, n. 305/2011 Allegato V, Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione

**Sistema 1 - Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:**

**a) il fabbricante effettua:**

- i) il controllo della produzione in fabbrica;**
- ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;**

**b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:**

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;**
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;**
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.**



### La Decisione della Commissione europea è un atto giuridico con forza di legge in tutta l'Unione europea

legge e modifica a sua volta una Decisione del 1999 chiarendola meglio. Non c'è via di fuga, vien da dire. Per porte, portoni e finestre destinati a limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza e i relativi accessori è imposto il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1.

### Regime severo per la sicurezza

La ratio della Decisione è chiara ed ineccepibile: i prodotti che servono a limitare la propagazione del fuoco e dei fumi e a garantire la piena fruibilità delle vie di emergenze ricadono nel regime WVCP più severo dei 3 pensati per questo settore. Il sistema 1 prevede alcune condizioni sine qua non. Anzitutto il produttore deve possedere l'FPC, il controllo di produzione di fabbrica. In secondo luogo deve far eseguire le prove iniziali di tipo sul

prodotto, i cosiddetti ITT-Initial Type Testing, da parte di un organismo notificato e accreditato ad hoc. Deve quindi sottoporsi a una ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di processo di produzione (FPC-Factory Production control) e quindi a una sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo di processo di fabbrica, sempre da parte di un ente notificato ad hoc. Il processo è concluso con la dichiarazione di conformità e quindi la marcatura CE accompagnata dalla documentazione

1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11

Commissione europea

1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
del 18 aprile 2011

che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione e norme dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, portoni, portinerie e relativi accessori

(notificata con il numero C(2011) 2507)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
2011/124/UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, ai fini della valutazione e della certificazione di conformità, è necessario:

(1) stabilire un sistema degli usi previsti di porte e portoni e relativi accessori di attestazione di conformità che non siano modificati in modo da indurre a disposizioni relative agli accessori per finestre e porte diverse da quelle utilizzate per la certificazione di conformità di un prodotto per le vie di evacuazione;

(2) la decisione 1999/93/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/93/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono invitati a comunicare al Consiglio, entro il termine di cui all'articolo 20 della direttiva 89/106/CE, le informazioni relative alla procedura di certificazione di conformità dei prodotti da costruzione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

Per la Commissione  
Vicepresidente  
Antonio Tajani

1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11

1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11

Commissione europea

1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
del 18 aprile 2011

che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione e norme dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, portoni, portinerie e relativi accessori

(notificata con il numero C(2011) 2507)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
2011/124/UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, ai fini della valutazione e della certificazione di conformità, è necessario:

(1) stabilire un sistema degli usi previsti di porte e portoni e relativi accessori di attestazione di conformità che non siano modificati in modo da indurre a disposizioni relative agli accessori per finestre e porte diverse da quelle utilizzate per la certificazione di conformità di un prodotto per le vie di evacuazione;

(2) la decisione 1999/93/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/93/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono invitati a comunicare al Consiglio, entro il termine di cui all'articolo 20 della direttiva 89/106/CE, le informazioni relative alla procedura di certificazione di conformità dei prodotti da costruzione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

Per la Commissione  
Vicepresidente  
Antonio Tajani

1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11 1999/14 11

### I produttori di porte per le vie di fuga devono attenersi alle stesse regole cui soggiacciono i produttori di porte resistenti al fuoco e/o a tenuta di fumi

relativa a cura del produttore. Si tratta delle stesse regole cui sono sottoposti i produttori di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo. Condizioni ben più severe di quelle previste per la produzione di finestre e le porte esterne per impieghi normali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo e che sono sottoposte al sistema WVCP 3. Qui si richiede come noto solo l'FPC, e gli ITT, utilizzando eventualmente anche la procedura semplificativa del cascading. L'immissione sul mercato tuttora di prodotti non conformi alla sicurezza delle vie di fuga avviene perché v'è un grave ritardo nella conoscenza delle regole europee da parte dei progettisti della prevenzione incendi (ex legge 818/84) e, spiace dirlo, da parte di elementi dell'amministrazione del pur apprezzato Corpo dei Vigili del Fuoco. Così che succede che i bandi delle gare d'appalto non prevedano porte sulle vie di fuga sotto WVCP 1, che i progettisti 818 non verificano le documentazioni dei produttori che vincono le gare, che i funzionari del Corpo si fidano del professionista antincendio. E si procede così fino a che i produttori in regola che hanno perso le gare non protestino facendo rilevare il mancato rispetto delle regole europee. E allora inizia un fantastico rimbalzo di responsabilità. Qualcosa sta però cambiando perché stiamo assistendo a un incremento di richieste di produttori agli enti notificati per effettuare le prove di tipo e per sottoporre la produzione alla sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo di processo di fabbrica, da parte dell'ente notificato ad hoc. Ma il lavoro da fare rimane ancora tanto.



In queste pagine, la **Decisione della Commissione europea del 18 aprile 2011** a firma dell'allora Commissario all'industria Antonio Tajani